

REGIONE MARCHE

Assemblea legislativa

proposta di legge n. 44

a iniziativa dei Consiglieri Vitri, Caporossi, Catena, Cesetti, Mancinelli, Mangialardi,
Mastrovincenzo, Nobili, Piergallini, Ruggeri e Seri

presentata in data 20 marzo 2026

—————

INTERVENTI PER LA VALORIZZAZIONE DI GIOACHINO ROSSINI
COME TESTIMONIAL DELLA REGIONE MARCHE

—————

Art. 1
(Finalità)

1. La Regione, in attuazione del comma 3 dell'articolo 5 della legge statutaria 8 marzo 2005, n.1 (Statuto della Regione Marche), promuove la figura e le opere di Gioachino Rossini come testimonial delle Marche.

Art. 2
(Interventi)

1. Per la finalità indicata nell'articolo 1 la Regione:

- a) sostiene iniziative di promozione, diffusione, approfondimento e salvaguardia della conoscenza della vita, di carattere didattico, editoriali, espositive, congressuali, seminari, scientifiche, culturali e di spettacolo volte a promuovere nelle Marche, in Italia, in Europa e nel mondo la conoscenza del patrimonio musicale, artistico e documentario relativo alla figura e all'opera di Gioachino Rossini;
- b) sostiene la rete di enti impegnati nella promozione e nella valorizzazione di Gioachino Rossini, a partire dal Rossini Opera Festival, dalla Fondazione Gioachino Rossini e dal Conservatorio Rossini.

Art. 3
(Comitato)

1. Per l'attuazione degli interventi previsti dall'articolo 2 è costituito un Comitato composto:

- a) dal Presidente della I Commissione assembleare permanente della Regione Marche;
- b) dal Vice Presidente della I Commissione assembleare permanente della Regione Marche;
- c) dall'Assessore regionale alla cultura;
- d) dall'Assessore alla cultura del Comune di Pesaro;
- e) da quattro esponenti insigni della cultura e dell'arte musicali italiane ed europee, esperti della vita e delle opere di Gioachino Rossini;
- f) da un funzionario regionale che svolge le funzioni di segretario del Comitato.

2. Il Presidente del Comitato, scelto tra i componenti dello stesso, è eletto con maggioranza relativa.

3. La partecipazione al Comitato è a titolo gratuito.

Art. 4*(Disposizioni finanziarie)*

1. Per l'attuazione degli interventi previsti da questa legge è autorizzata, per ciascuno degli anni 2026, 2027 e 2028, la spesa di euro 50.000,00, da iscrivere a carico della Missione 05 (Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali), Programma 02 (Attività culturali e interventi diversi dal settore culturale), Titolo 1 (Spese correnti), dello stato di previsione della spesa del bilancio 2026/2028.

2. Alla copertura della spesa autorizzata al comma 1, si provvede, mediante equivalente riduzione dello stanziamento iscritto nella Missione 07 (Turismo), Programma 01 (Sviluppo e valorizzazione del turismo), Titolo 1 (Spese correnti), dello stato di previsione della spesa del bilancio 2026/2028.

3. Per effetto del comma 2, le autorizzazioni di spesa relative alla legge regionale 13 dicembre 2021, n. 35 (Istituzione dell'Agenzia per il turismo e l'internazionalizzazione delle Marche (ATIM). Modifiche alle leggi regionali 11 luglio 2006, n. 9 e 30 ottobre 2008, n. 30), di cui alla Tabella A allegata alla legge regionale 30 dicembre 2025, n. 26 (Bilancio di previsione 2026/2028), riportate a carico della Missione 07, Programma 01, Titolo 1, sono conseguentemente ridotte.

4. Per gli anni successivi all'autorizzazione della spesa si provvede con le rispettive leggi di approvazione del bilancio.

5. La Giunta regionale è autorizzata ad effettuare le variazioni necessarie ai fini della gestione.